



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori LAURO, ALLEGRINI, AMATO, BENEDETTI VALENTINI, BUTTI, CALIGIURI, CARDIELLO, CASTRO, COSTA, DE ECCHER, DE LILLO, DI STEFANO, FLERES, FLUTTERO, GAMBA, GRILLO, MAZZARACCHIO, MUSSO, PALMIZIO, RAMPONI, Giancarlo SERAFINI, TEDESCO, GIORDANO, ASTORE, DE LUCA, Mariapia GARAVAGLIA, MORRA, SERRA, VIESPOLI, FANTETTI, CARDIELLO, D’AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, IZZO, LANNUTTI, MESSINA, NESSA, PONTONE, BURGARETTA APARO, CASELLI e SAIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2011

Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di sede degli organi costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti e insistenti proposte avanzate in merito al trasferimento, in altre città diverse da Roma, delle sedi di Ministeri, meritano una risposta legislativa.

In premessa non vanno sottaciuti gli aspetti organizzativi e di funzionalità che tale operazione comporterebbe: innanzitutto, quello dei costi, quindi quello di un aumento della burocrazia ed anche il trasferimento coatto di migliaia di famiglie, che abitano e lavorano nella capitale.

A tale proposito, si ricorda come, a partire dagli anni Settanta, si sia più volte parlato di spostare i Ministeri dal centro storico allo Sdo (il Sistema direzionale orientale), ovvero appena qualche chilometro più lontano, ma sempre dentro la città di Roma. Eppure non ci si è riusciti perché, effettivamente, si tratterebbe di un'operazione immane.

Figuriamoci, allora, quale sforzo economico e organizzativo, in tempi di austerità economica e finanziaria, nonché di contenimento della spesa pubblica, richiederebbe spostare una serie di Ministeri da Roma in altre città. Si può ben dire che siamo in presenza di proposte che lasciano davvero il tempo che trovano, non foss'altro perché, in tutti gli Stati federali, i Ministeri hanno sede nella capitale: da Washington a Berlino.

Venendo, poi, agli aspetti più propriamente giuridico-costituzionali, occorre tenere conto del fatto che la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione ha istituito Roma quale capitale della Repubblica.

La capitale, dotata di una forma particolare di autonomia, infatti, non può che essere il centro delle istituzioni principali di Go-

verno. Anzi, proprio in uno Stato che, a partire dalla riforma del 2001, sta attuando un progressivo decentramento e si sta progressivamente trasformando in Stato federale - così come si rileva in tutti gli ordinamenti federali del mondo occidentale - le sedi del Governo centrale devono essere rafforzate e concentrate nella capitale. D'altra parte la creazione, nel 2001, di «Roma Capitale», che non era prevista nella Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, sembra, di per sé, imporre una sorta di vincolo che riguarda la sede degli organi costituzionali e centrali della Repubblica.

La Costituzione non dice, ovviamente, quale debba essere la sede dei Ministeri, ma sarebbe assurdo che, con Roma Capitale, il Governo, o gli alti organi costituzionali, decidessero di spostarsi altrove, in giro per l'Italia.

Milita a favore di questa tesi anche l'argomento di chi, in passato, ha sostenuto che la capitale sia luogo del potere sovrano e, quindi, oggi, degli organi politici più elevati. Essa è, infatti, elemento costitutivo di ogni organizzazione costituzionale, anche per ragioni di diritto internazionale e di rappresentanza.

Le considerazioni svolte supportano in maniera sufficiente la finalità del presente disegno di legge di revisione costituzionale.

Tale modifica si impone, in verità, non tanto per una lacuna presente del testo costituzionale, quanto per neutralizzare definitivamente le velleità di quanti perseguono intenti di frammentazione politica e sociale del Paese.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Roma è la capitale della Repubblica ed è la sede degli organi costituzionali».

